



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Il presente Regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 58 del 22/12/2025

Indice

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Articolo 1 - Oggetto	3
TITOLO II - RISCOSSIONE PRE-COATTIVA	3
Articolo 2 - Recupero bonario	3
Articolo 3 - Accertamento esecutivo	4
Articolo 4 - Ordinanza ingiunzione	5
Articolo 5 - Interessi e sanzioni	5
Articolo 6 - Costi di elaborazione e notifica	5
Articolo 7 - Rateizzazione	5
TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA	6
Articolo 8 - Riscossione coattiva	6
TITOLO IV – DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI, RIMBORSI ED ENTRATA IN VIGORE	7
Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili	7
Articolo 10 - Rimborsi	8
Articolo 11 - Disposizioni finali	8

TITOLO I - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione delle entrate proprie sia tributarie che patrimoniali o assimilate per le fasi, successive all'ordinaria, della riscossione pre-coattiva e coattiva, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
2. La fase di riscossione pre-coattiva inizia con il recupero bonario e termina con il titolo avente efficacia esecutiva.
3. La fase di riscossione coattiva discende dal titolo avente efficacia esecutiva non riscosso.
4. La riscossione pre-coattiva e coattiva delle entrate è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e, per quanto non regolamentato, dai commi da 792 a 804 della Legge n. 160/2019, nonché nel rispetto delle ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.
5. La riscossione coattiva viene svolta attraverso l'affidamento al soggetto preposto alla riscossione nazionale, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 193/2016, convertito in Legge n. 225/2016.
6. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al D. Lgs. n. 285/1992, può essere effettuata, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del D.P.R. n. 602/1973, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al R.D. n. 639/1910, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973.
7. La riscossione coattiva delle sanzioni per violazioni amministrative comminate ai sensi della Legge n. 689/1981 può essere effettuata con le procedure di cui al comma precedente.
8. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate è assicurata dal competente Servizio dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
9. Le disposizioni contenute in altri regolamenti della Città metropolitana di Bologna che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili.

TITOLO II - RISCOSSIONE PRE-COATTIVA

Articolo 2 - Recupero bonario

1. Il Responsabile della singola entrata mette in atto il monitoraggio di tutte le procedure affinché il recupero dei crediti avvenga in via bonaria, in modo puntuale e nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti ed in particolare delle norme di legge relative alla decadenza e prescrizione.
2. A tal fine il Responsabile dell'entrata, sollecita il pagamento, dando al debitore un termine di trenta giorni per ottemperare.
3. È facoltà del Responsabile dell'entrata sollecitare il pagamento qualora si trattasse di adempimento spontaneo.

4. L'emissione dei solleciti di cui al comma precedente, avviene decorsi sessanta giorni dalla scadenza del pagamento ordinario con notifica mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o raccomandata con avviso di ricevimento ai fini dell'interruzione dei termini di prescrizione e comunque entro centoventi giorni da quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo autonomo.
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo

1. Le attività in materia di riscossione di cui al presente articolo, sono in capo al competente Servizio dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione e sono effettuate tramite accertamento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 792 e ss. della Legge n. 160/2019, da notificarsi entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di pagamento del recupero bonario di cui all'art. 2 del presente regolamento ed entro i termini di decadenza prescritti dalla legge per ciascuna tipologia di entrata.
2. Gli atti di accertamento immediatamente esecutivo devono contenere l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii. per le disposizioni per violazioni di norme tributarie e dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D. Lgs. n. 150/2011 per le entrate patrimoniali o assimilate.
3. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi i termini per il pagamento, procederà alla riscossione.
4. Gli atti di accertamento esecutivo tributario devono essere preceduti da un contraddittorio preventivo obbligatorio, in conformità all'art. 6-bis del D. Lgs. n. 219/2023 fatte salve le fattispecie espressamente escluse, concedendo al contribuente un termine di almeno sessanta giorni per presentare eventuali osservazioni o memorie difensive.
5. Il contenuto degli atti di cui al comma 1, è riprodotto anche nei successivi atti, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento.
6. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo:
 - a) decorso il termine utile per la proposizione del ricorso per le entrate tributarie;
 - b) decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione per le entrate patrimoniali o assimilate;senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. n. 602/1973, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910.
7. Le firme autografe possono essere sostituite con apposita indicazione del nominativo del soggetto responsabile a mezzo stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato con le modalità previste dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 e dall'art. 1, comma 87 della Legge n. 549/1995.
8. Con riferimento all'accertamento esecutivo tributario, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

Articolo 4 - Ordinanza ingiunzione

1. Per le violazioni di norme diverse dal Codice della Strada si applica il procedimento sanzionatorio disciplinato dalla Legge n. 689/1981 e l'ordinanza ingiunzione, fondata sul verbale di accertamento, ne costituisce titolo esecutivo.
2. Il responsabile dell'entrata trascorsi sessanta giorni dalla notifica del verbale e rilevato il mancato pagamento, determina con ordinanza la somma dovuta per la violazione ingiungendone il pagamento.
3. Il pagamento della somma quantificata in ordinanza va eseguito entro trenta giorni dalla notifica della medesima.

Articolo 5 - Interessi e sanzioni

1. Agli invii dei recuperi bonari di cui all'art. 2 del presente regolamento, si applicano le "spese di notifica" di cui al successivo art. 6 lett. b).
2. Fatti salvi gli atti di cui al comma 1, su tutte le somme di qualunque natura, ad esclusione di sanzioni, interessi, spese di notifica e oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale calcolato sulla base del tasso stabilito per legge tempo per tempo vigente eventualmente con possibilità di maggiorazione di non oltre due punti percentuali dall'ente con apposita deliberazione del Consiglio metropolitano adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997.
3. Le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni connesse alle entrate patrimoniali sono determinate dai regolamenti dell'Ente di ogni entrata.
4. Le sanzioni tributarie si applicano alle violazioni relative agli obblighi di versamento delle imposte previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento, in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 471/1997 e, a decorrere dal 1 gennaio 2026, dal D. Lgs. n. 173/2024.

Articolo 6 - Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale, sono posti a carico del debitore e sono così determinati ai sensi dell'art. 1 comma 803 della Legge n. 160/2019:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino a un massimo di 300,00 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600,00 euro;
 - b) una quota denominata "spese di notifica", consistente nel costo della notifica degli atti.

Articolo 7 - Rateizzazione

1. Salvo quanto previsto dai vigenti regolamenti disciplinanti la singola entrata o dalle rispettive norme di riferimento, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, possono essere concesse, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti ai sensi dell'art. 32 del Regolamento di Contabilità Armonizzata della Città metropolitana di Bologna.

2. Sugli importi rateizzati si applicano gli interessi nella misura del tasso legale in vigore alla data di presentazione della domanda di rateizzazione.
3. Il Responsabile dell'entrata entro trenta giorni dalla domanda o della documentazione integrativa richiesta, adotta con propria determinazione la concessione della rateizzazione o di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Fino alla fine dell'istruttoria le procedure di riscossione si intendono sospese. In caso di diniego il debitore può presentare istanza di riesame entro quindici giorni dalla notifica.
4. Il provvedimento, contenente il piano di rateizzazione con le relative scadenze, il tasso di interesse applicato e le modalità di pagamento, viene comunicato al richiedente.
5. La durata del piano rateale non può eccedere i ventiquattro mesi e l'ammontare di ogni rata mensile non può essere inferiore a 100,00 euro. In caso di particolare disagio economico, opportunamente documentato, la rata mensile può essere ridotta fino a 50,00 euro. Ai sensi dell'art. 1 comma 797 della Legge n. 160/2019 in caso di rateizzazione di somme superiori ad 6.000,01 euro la durata del piano rateale può essere estesa a trentasei mesi.
6. È prevista la possibilità di proroga della dilazione per una sola volta e per un massimo di ulteriori sei rate rispetto al piano originario in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del debitore.
7. È fatta salva la volontà del debitore di voler usare un numero inferiore di rate rispetto a quanto soprariportato.
8. In tutti i casi, qualora non venga pagata la prima rata oppure se non vengono pagati successivamente due rate consecutive, il contribuente decade dal beneficio delle rateazioni e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile.

TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 8 - Riscossione coattiva

1. Per l'attivazione della riscossione coattiva il credito deve risultare certo, liquido esigibile e deve discendere da titolo avente efficacia esecutiva attraverso l'adozione, la sottoscrizione e la notifica al debitore dell'accertamento di cui all'art. 3 del presente regolamento oppure dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910, o altro titolo esecutivo. Le competenze in materia di riscossione coattiva delle somme dovute sono in capo al competente Servizio dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione.
2. Per l'accertamento esecutivo tributario, decorsi trenta giorni del termine per la proposizione del ricorso nonché dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, e del titolo avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 c.p.c., il Responsabile dell'entrata provvede, previa verifica della positiva notificazione dell'atto e del permanere del credito vantato dall'Ente, alla formazione di una lista di carico contenente i dati identificativi del debitore, l'importo dovuto, le spese e le relative maggiorazioni. Procede all'affidamento al competente Servizio dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione, per la successiva fase di iscrizione a ruolo.
3. Per le contravvenzioni stradali, decorsi i termini per la proposizione del ricorso entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale ai sensi del D. Lgs. n. 285/1992 o

entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale ai sensi del D. Lgs. n. 150/2011, il Responsabile dell'entrata provvede, previa verifica della positiva notificazione e del permanere del credito vantato dall'Ente, alla formazione di una lista di carico contenente i dati identificativi del debitore, l'importo dovuto, le spese e le relative maggiorazioni. Procede all'affidamento al competente Servizio dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione, per la successiva fase di iscrizione a ruolo.

4. Per le sanzioni per violazioni amministrative comminate ai sensi della Legge n. 689/1981, decorsi i termini per la proposizione del ricorso, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento ai sensi del D. Lgs. n. 150/2011, il Responsabile dell'entrata provvede, previa verifica della positiva notificazione e del permanere del credito vantato dall'Ente, alla formazione di una lista di carico contenente i dati identificativi del debitore, l'importo dovuto, le spese e le relative maggiorazioni. Procede all'affidamento al competente Servizio dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione, per la successiva fase di iscrizione a ruolo.
5. L'Avvocatura civica metropolitana, per la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali di diritto privato, può richiedere l'iscrizione a ruolo quando le stesse risultano fondate da titolo avente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 474 del c.p.c.. decorsi sessanta giorni dal termine assegnato per adempiere.
6. Il competente servizio dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione provvede all'approvazione del ruolo entro novanta giorni successivi all'affidamento.

TITOLO IV – DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI, RIMBORSI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 9 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile dell'entrata comunica annualmente l'elenco dei provvedimenti i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelli riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.
2. Il competente Servizio dell'Area Risorse, Programmazione e Organizzazione cura la ricezione e la verifica delle proposte di discarico trasmesse dai responsabili dell'entrata ai sensi del comma 1 del presente articolo. Comunica all'agente della riscossione incaricato le posizioni oggetto di discarico direttamente o tramite terzi incaricati.
3. Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Contabilità Armonizzata della Città metropolitana, non si procede all'azione per il recupero del credito qualora il tributo o la somma dovuta, comprensivo di sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, sia pari o inferiore a 16,53 euro o, nel caso di solo tributo o altra entrata, sia pari o inferiore a 12,00 euro con esclusione degli importi frazionati delle entrate.
4. L'abbandono del credito di cui ai commi precedenti non si applica qualora si tratti di somme o tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo sia pari o inferiore ai limiti di cui al comma tre.
5. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà oggetto di recupero, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, al raggiungimento delle soglie minime di cui al precedente comma.

6. Ai sensi del D. Lgs. n. 110/2024, il soggetto preposto alla riscossione comunica periodicamente all'Ente il discarico in via automatica delle quote affidate non riscosse entro il quinto anno successivo a quello di affidamento.

Articolo 10 - Rimborsi

1. L'Ente provvede al rimborso delle somme versate e non dovute, a qualunque titolo, entro i termini di decadenza previsti dalla normativa vigente, d'ufficio o previa presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, corredata della documentazione idonea a comprovare il diritto al rimborso.
2. Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento di Contabilità Armonizzata della Città metropolitana e in applicazione del principio di economicità, non si procede al rimborso di somme di importo comprensivo di sanzioni, interessi, spese ed altri accessori fino a 16,53 euro o, nel caso di solo tributo o altra entrata, fino a 12,00 euro.
3. I rimborsi sono effettuati esclusivamente tramite accredito su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al beneficiario. In assenza di indicazioni o coordinate bancarie complete, l'Ente sospende il pagamento sino a regolarizzazione da parte dell'interessato.

Articolo 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, che viene pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, entra in vigore dal 1 gennaio 2026 ai sensi dell'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.